

CS 206/2011 Foggia lì, 13.09.2011

Notizie Lavoro Flash

- 1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari. Chiarimenti INPS*
- 2. Tirocini formativi: le nuove regole spiegate dall'Inail.*
- 3. Tirocini Formativi : chiarimenti del Ministero nella Circolare n. 24 del 12 settembre 2011*
- 4. Violazioni legate al LUL e applicabilità delle sanzioni.*
- 5. Programma 2011 per l'incremento dell'occupazione femminile.*
- 6. TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2011*

- 1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari. Chiarimenti INPS**

Con Circolare n. 117 del 9 settembre 2011 l'INPS ha fornito i chiarimenti - di seguito riportati in sintesi - sulla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico.

L'Istituto sottolinea che, con l'entrata in vigore (6 luglio 2011) del decreto legge n. 98/2011, successivamente convertito in Legge n. 111 del 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti (L'art. 16, comma 9 prevede, infatti, la sostituzione del comma 5 dell'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165/2001 introducendo un nuovo comma 5 *ter*). Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.

Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell'anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Risulta, altresì, equiparata la modalità sia di rilascio e trasmissione telematica del certificato di malattia all'Inps che dell'attestato di inidoneità al lavoro al datore di lavoro, il quale dovrà acquisirlo telematicamente fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare, come sopra menzionato, l'assenza per malattia.

Nell'ottica della completa informatizzazione del flusso della certificazione di malattia, l'Istituto gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che disposte d'ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato, con conseguenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività del servizio (Cfr Circ. INPS n.118 del 12/9/2011).

Istruzioni per i datori di lavoro/intermediari.

I datori di lavoro e gli intermediari, individuati dall'articolo 1, commi 1 e 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, hanno a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest'ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell'INPS (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e/o il suo delegato potrà verificare l'avvenuto invio del certificato di malattia. Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e del numero di protocollo assegnato dall'INPS all'atto della ricezione del certificato di malattia telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.

Ai predetti intermediari è stata, inoltre, estesa la possibilità, già prevista per i datori di lavoro (cfr circolari INPS n. 60 e n. 119 del 2010), di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il:

- Sistema di invio con PEC.

La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.

- Sistema di accesso con PIN.

L'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, mediante accesso al portale INPS www.inps.it - servizi on-line e previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.

I sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane agli intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell'INPS ed abbiano comunicato all'Istituto l'esistenza di tale delega mediante l'apposita applicazione informatizzata descritta nella Circolare INPS n. 28 del 2011.

I datori di lavoro e/o l'intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell'autorizzazione al verificarsi della cessazione dell'attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell'intestatario del PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC, in modo tale che l'Inps possa provvedere a revocare l'abilitazione.

Istruzioni per il lavoratore.

L'Inps ha, inoltre, reso operativo un nuovo servizio che consente ai lavoratori di inoltrare richiesta di invio del certificato e dell'attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.

La richiesta deve avvenire utilizzando esclusivamente la posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (www.postacertificata.gov.it). La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale.

Per i cittadini che non dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata, ma sono in possesso di Pin valido per la consultazione dei certificati di malattia, l'Istituto ha reso operativo un nuovo

servizio che consente al lavoratore di ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo di email dallo stesso indicato.

Resta fermo l'obbligo del lavoratore di comunicare all'azienda l'assenza dovuta all'evento di malattia, secondo le norme contrattuali vigenti.

2.Tirocini formativi: le nuove regole spiegate dall'Inail

L'Inail, con nota n.5950 datata 8 settembre 2011, chiarisce le nuove regole applicabili ai tirocini formativi dopo l'entrata in vigore della Manovra d'estate (D.L. n.138/11). Infatti, tali tirocini potranno essere posti in essere da datori di lavoro in possesso dei requisiti previsti, preventivamente, dalla normativa regionale, essendo la competenza legislativa in materia di formazione riservata alle Regioni e alle Province Autonome, con una durata massima di 6 mesi.

L'Istituto ricorda che, a decorrere dal 13 agosto 2011, i nuovi tirocini sono applicabili, solo per un anno dopo il conseguimento del titolo, ai soggetti con diploma della scuola dell'obbligo, con diploma di scuola superiore, con diploma professionale, con laurea breve e laurea normale. L'istituto ricorda che i limiti non riguardano i tirocini promossi per i soggetti disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Per i tirocini attivati prima del 13 agosto esse potranno continuare fino a scadenza.

Dal punto di vista assicurativo l'istituto chiarisce che, nel caso di lavorazioni rischiose, il soggetto promotore deve presentare apposita denuncia dei lavori effettuati dai partecipanti al tirocinio nei termini previsti e che per il calcolo del premio assicurativo, a tali tipologie di lavorazioni si applica la *"retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita"*, voce di tariffa 0611.

Per maggiori informazioni sul tema si legga articolo di prossima pubblicazione nella rivista.

3.Tirocini Formativi : chiarimenti del Ministero nella Circolare n. 24 del 12 settembre 2011

Con la Circolare numero 24 del 12 settembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all'articolo 11 del [Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011](#), dedicato ai livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi e finalizzato ad offrire maggiore certezza al quadro legale di riferimento per la regolamentazione dei tirocini - di esclusiva competenza regionale come indicato dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale - così da ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani. Nella Circolare in oggetto si precisa, in particolare, che la norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza. La Circolare chiarisce, inoltre, che per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, il personale ispettivo responsabile verificherà l'effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa. Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi. Non rientrano invece, precisa la Circolare, nel campo di applicazione del decreto (così come non sono menzionati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni fermo restando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lett.

b), del D.M. 25 marzo 1998, n. 142. Restano altresì dall'intervento i tirocini promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall'art. 11, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, quelli promossi in favore di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti flussi, del richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province (si veda al riguardo anche quanto precisato da questo Ministero nella risposta a interpello n. 7 del 2010). Risultano altresì esclusi dalla disciplina in parola i cosiddetti tirocini curriculari nella accezione già chiarita da questo Ministero con la nota prot. N. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie. Per tirocini curriculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità cosiddetta alternanza. L'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal relativo regolamento di attuazione. Di particolare importanza a questo proposito, e ai fini della repressione degli abusi, è la previsione dell'articolo 2 del D.M. n. 142 del 1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della Regione. Va peraltro chiarito che i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi. Il testo integrale della suddetta Circolare è comunque a disposizione sul sito del Ministero del Lavoro.

4. Violazioni legate al LUL e applicabilità delle sanzioni

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.23 del 30 agosto, fornisce chiarimenti in merito alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni in materia di tenuta del LUL, anche in seguito all'entrata in vigore della L. n.183/10 (*c.d. Collegato lavoro*), che ha esteso l'applicabilità della diffida obbligatoria a tutte le inosservanze relative ad adempimenti di carattere documentale. Pertanto, qualora vengano riscontrate registrazioni omesse o infedeli verrà applicata la sanzione nel minimo previsto dalla legge, a meno che non venga accertata la volontà di alterare i dati. Il Dicastero precisa che, in caso di omessa o infedele registrazione, protrattasi per più mensilità, verranno applicate tante sanzioni quante sono le mensilità interessate in base al numero dei lavoratori coinvolti (sanzione da €150,00 a €1.500,00 da 1 a 10 lavoratori; da €500,00 a €3.000,00 da 11 lavoratori in poi). In caso di ritardate registrazioni per più di una mensilità saranno applicabili tante sanzioni quanti sono i mesi di mancata compilazione, in relazione al numero di lavoratori interessati (sanzione da €100,00 a €600,00 da 1 a 10 lavoratori; da €150,00 a €1.500,00 da 11 lavoratori in poi). Il Ministero interviene poi a chiarire l'applicazione delle sanzioni relativamente alla violazione dell'obbligo di consegna al lavoratore

dipendente, unitamente alla retribuzione, del prospetto di paga, obbligo che si può adempiere anche tramite la consegna del LUL. In questo caso, qualora si abbia la mancata o errata compilazione del Libro Unico, con conseguente mancata o errata consegna ai lavoratori dello stesso, vale quanto detto sopra e non sono previste ulteriori sanzioni, anche se la violazione si è protratta per più mensilità. Qualora, invece, il datore di lavoro non utilizzi abitualmente il LUL o non lo abbia istituito devono essere applicate sia le sanzioni in materia di LUL sia quelle in materia di elaborazione e consegna del prospetto paga. Nel caso in cui la violazione si sia protratta per più mensilità, resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio in relazione a ciascun lavoratore coinvolto, ma il comportamento illecito verrà considerato come un'unica azione.

5. Programma 2011 per l'incremento dell'occupazione femminile

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 2 agosto il provvedimento 24 giugno 2011 del Ministero del Lavoro, che illustra il *Programma Obiettivo 2011 per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile*. Tale bando ha la finalità di finanziare progetti formativi, fino a un importo massimo di €120.000,00 e per un periodo massimo di 24 mesi, che favoriscano la presenza femminile a livello dirigenziale oppure l'inserimento/reinserimento lavorativo di neodiplomate e neolaureate, ultraquarantacinquenni, immigrate, disoccupate madri.

I soggetti finanziabili sono: datori di lavoro pubblici e privati, cooperative e loro consorzi, centri di formazione professionale accreditati, organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, associazioni.

6.TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2011

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, relativo ai rapporti cessati nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 14 agosto 2011, è pari al 2,436615%.